

COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Convenzione per rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio proposto innanzi al G.d.P. Ischia da Pollio Roberta c/ il Comune di Ischia.

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di giugno tra i costituiti sigg.ri:

1) Pilato Giuseppina nella qualità di Responsabile 1° Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n. 1, giusto decreto sindacale n. 6 del 05.04.2016 - Cod. Fisc. dell'Ente 00643280639;

2) Avv. Michele Mattera nato a Lacco Ameno il 02.05.1983, con studio legale in Barano d'Ischia alla via Vittorio Emanuele n. 34 - Codice Fiscale MTTMHL83E02E396G - Partita IVA 06514761219 - iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 30772 - Tessera n. AA028389.

PREMESSO:

- Che con delibera n. 55 del 18.05.2016 la G.C. ha affidato all'avv. Michele Mattera con studio legale in Barano d'Ischia alla via Vittorio Emanuele n. 34 l'incarico di resistere nel giudizio proposto innanzi al Giudice di Pace di Ischia da Pollio Roberta c/ Comune di Ischia, con atto di citazione notificato all'ente il 03.05.2016;

- Che con detta delibera di G.C. n. 55/16 è stato stabilito di corrispondere al predetto legale per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione il compenso forfettario, stabilito nella delibera di G.C. n. 9 del 14.01.2016, di €. 400,00 oltre iva e cpa, nonché le spese vive documentate da liquidarsi a presentazione di rendicontazione con determina.

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite di tradurre in formale atto la reciproca volontà si addiviene alla stipula del presente atto:

ART.1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – La sig.ra Pilato Giuseppina nella qualità di cui in premessa, affida all'avv. Michele Mattera che accetta, l'incarico di resistere nel giudizio proposto innanzi al Giudice di Pace di Ischia da Pollio Roberta c/ Comune di Ischia, con atto di citazione notificato all'ente il 03.05.2016.

L'incarico comunque è limitato al grado di giudizio affidato restando inteso che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto dell'Ente.

ART. 3 - Per lo svolgimento di tale incarico il professionista è autorizzato a prendere visione degli atti inerenti la controversia e comunque ottenere da tutto il personale comunale le informazioni necessarie per il migliore espletamento dell'incarico.

ART.4 - Al professionista incaricato sarà corrisposto per tutta l'attività di cui ai precedenti punti il compenso forfettario, così come stabilito nella delibera di G.C. n. 9 del 14.01.2016, di €. 400,00 (euro quattrocento/00) oltre iva e cpa, da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale. Tale compenso non è dovuto in caso di mancata iscrizione a ruolo della causa.

A titolo di acconto sull'importo forfettario predeterminato potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 40% dell'importo complessivo, dietro presentazione di regolare fattura. Le spese e competenze riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a carico dell'Ente e versate al Comune di Ischia il quale provvederà a liquidare al professionista incaricato solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall'Ente.

ART. 5 - L'avv. Michele Mattera espressamente dichiara di accettare il compenso forfettario determinato nel precedente articolo 4, onnicomprensivo di tutte le

prestazioni di cui all'art. 2 ed in conseguenza dichiara di rinunciare, come rinuncia, per l'attività professionale di cui alla presente convenzione ai diritti, onorari e spese di cui alla tariffa professionale vigente. Nessun altro compenso, per l'attività di cui alla presente convenzione, diverso da quello innanzi previsto, può essere richiesto dal menzionato professionista.

ART.6 – Il predetto professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'Ufficio Contenzioso dell'Ente nonché a relazionare sullo stato del procedimento.

ART. 7 - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto per legge in termini di convenzione.

ART. 8 - La presente convenzione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. 55 del 18.05.2016 e sarà registrata solo in caso d'uso con le spese a carico della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE 1° SERVIZIO

Giuseppina Pilato



IL PROFESSIONISTA

Avv. Michele Mattera



Il sottoscritto a norma dell'art. 21 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 fatte le ammonizioni previste dalla stessa legge, attesta che le firme in calce al presente atto sono state apposte in mia presenza dalle parti costituite, la cui identità mi sono accertato mediante documenti di riconoscimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Amodio



